



COMUNE DI MAGNAGO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO DI RIMESSA E DI PARCHEGGIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. del

COMUNE DI MAGNAGO

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO E L'ESERCIZIO DI RIMESSA E DI PARCHEGGIO

Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, redatto ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina l'insediamento, nel territorio comunale, su aree delle quali l'esercente abbia disponibilità con idoneo titolo, delle attività di rimessa e parcheggio di autoveicoli, motoveicoli, e di automezzi in generale, quali attività economiche, di cui al D.P.R. 19/12/2001, n. 480, e del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del presente regolamento si intende:

- 1) per attività di rimessa: il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e di automezzi in generale, su superficie coperta e chiusa;
- 2) per attività di parcheggio: il ricovero di autoveicoli, motoveicoli e di automezzi in generale, su superficie scoperta.

Articolo 2 – NORME PER L'INSEDIAMENTO

L'insediamento delle attività di autorimesse e parcheggi, di cui all'art.1, è consentito in aree ed immobili individuati dal Piano di Governo del Territorio come AMBITI PRODUTTIVI (art. 25 – della Normativa di Piano PR1).

Oltre alle norme urbanistiche l'insediamento dovrà rispettare per quanto ad esso riferibile:

- le norme dettate dal vigente Regolamento Edilizio Comunale
- le norme igienico sanitarie
- le norme in materia di tutela paesaggistica e ambientale di cui al D.Lgs 42/2004
- le norme dettate dal Codice della Strada e relativo Regolamento Attuativo
- le norme in materia di prevenzione incendi
- le norme in materia di impatto acustico e del vigente piano di zonizzazione acustica del territorio comunale
- ogni altra disposizione di legge o regolamento ad esso applicabile.

L'insediamento deve avere carattere permanente

Qualora l'insediamento confini con aree e/o edifici a destinazione residenziale dovrà essere previsto l'inserimento di elementi a verde a mitigazione dell'intervento.

E' fatto divieto di utilizzare aree pubbliche o, comunque non espressamente autorizzate, per il parcheggio di autoveicoli/motoveicoli.

Articolo 3 – INIZIO ATTIVITA'

L'inizio di nuove attività, il subingresso, il trasferimento in altre zone, l'ampliamento sulla medesima area o su aree ad essa contigue, e la riduzione delle attività esistenti, è soggetto, ai sensi del D.P.R. 480/2001, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) redatta ai sensi dell'art.19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modifiche ed integrazioni e può essere intrapresa dalla data del deposito, mediante procedure telematiche ai sensi del DPR 160/2010, utilizzando la piattaforma telematica in uso al SUAP, previo ottenimento dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici in relazione all'entità delle opere eventualmente necessarie alla sistemazione dell'immobile o dell'area.

E' vietato utilizzare spazi ed aree non incluse nella S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento.

In ogni momento dovrà essere garantito l'accesso, alle autorità competenti ai controlli, ai sistemi informativi di registrazione di entrata di veicoli presenti.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione tecnica ad essa pertinente.

Gli insediamenti sono soggetti al versamento degli oneri di urbanizzazione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale.

Articolo 4 – SUBINGRESSI

Il subingresso in proprietà, in gestione o per causa di morte, è soggetto a segnalazione preventiva al Comune, con le modalità stabilite dall'art. 19 L. 241/90 (SCIA) e del DPR 160/2010, e da diritto immediato all'avvio dell'attività di impresa.

Articolo 5 – VARIAZIONI

Le aziende esercenti l'attività, di cui al presente regolamento, hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune avvalendosi della SCIA, con le modalità stabilite nei precedenti articoli, le variazioni di esercizio dell'attività, eventuali cambi di ragione sociale, del Legale Rappresentante o del Rappresentante.

Articolo 6 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA

Alla Segnalazione Certificata di inizio attività, di nuovo insediamento, trasferimento in altre zone, di ampliamento, variazione di attività di rimessa e parcheggio di autoveicoli, motoveicoli, quali attività economiche, dovrà essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. copia del documento di identità del sottoscrittore;
2. relazione tecnica completa e dettagliata dell'attività svolta;
3. estremi dei titoli abilitativi edilizi;
4. estremi del certificato agibilità dell'immobile o SCIA Agibilità;
5. documentazione attestante il rispetto delle norme di prevenzione incendi;
6. relazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato in acustica ambientale, ai sensi dell'art.8 della L. 447/95, L.R. 13/01 e D.G.R.L. 7/8313 del 2002 (se immobili e/o aree scoperte connesse o limitrofe ad edifici residenziali);
7. diritti di istruttoria SUAP nella misura prevista dalla vigente tariffa approvata dagli organi competenti;
8. solo per i casi di subingresso, copia dell'atto notarile o della scrittura privata autenticata comprovante l'effettivo trasferimento dell'azienda;
9. (solo per le attività svolte in forma societaria – srl, spa, snc, sas – società cooperative o consortili) copia dell'atto costitutivo;

10.Documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o delle aree esterne (contratto di affitto, comodato, atto di proprietà, riportante gli estremi di registrazione)

In caso di aree già oggetto di precedenti autorizzazioni potrà essere richiamata la documentazione in atti già depositata e non variata.

Articolo 7 – PREZIARIO E RICEVUTA

Per le prestazioni rese all'utente, il gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile il prezzario in vigore riferito alle prestazioni fornite e di rilasciare, al momento del ricovero del veicolo, idonea ricevuta.

Articolo 8 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto salvo quanto previsto dall'art.21 della Legge 7/08/1990, n. 241, in materia di sanzioni penali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti infrazioni:

1. chiunque intraprenda l'attività, anche di utilizzo temporaneo di aree, senza aver presentato al comune la S.C.I.A. ex art. 19, L. 241/90, ovvero Inizio Attività nonostante il divieto espresso successivamente alla sua presentazione, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis comma 1, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;

2. chiunque non osservi l'obbligo di comunicare le variazioni di cui all'art. 5, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 2, del T.U.L.P.S. RD 773/1931;

3. chiunque, in caso di subingresso di cui all'art .4, ometta la S.C.I.A. preventiva, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;

4. chiunque conduca l'attività in maniera difforme dalla S.C.I.A. presentata, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;

5. chiunque ometta di esporre, in maniera visibile al pubblico, il prezzario relativo alle prestazioni fornite, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 2, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;

6. chiunque depositi autoveicoli, motoveicoli e automezzi in generale su spazi ed aree pubbliche e sulla pubblica via, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931;

7. le sanzioni accessorie, consistenti nella cessazione e sgombero, o nella sospensione dell'attività sono stabilite dall'art. 17ter, del T.U.L.P.S. RD. 773/1931 e saranno applicate, dal competente Settore SUAP;

Le infrazioni sono accertate dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia in generale, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 – ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONE DI NORME PREVIGENTI

Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla pubblicazione nelle forme stabilite dalla legge.